

**ACCORDO FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA SIRIANA
SULLA
PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana (qui di seguito denominati “Parti Contraenti”),

ANIMATI dal desiderio di creare condizioni favorevoli per migliorare la cooperazione economica fra i due Paesi, in particolare, con riferimento agli investimenti di capitali da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell’altra Parte Contraente; e

NEL RICONOSCERE che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, sulla base di Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali in grado di favorire la prosperità di entrambe le Parti Contraenti,

HANNO convenuto quanto segue:

Articolo 1 – Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. per “investimento” si intende ogni tipo di bene investito da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell’altra Parte Contraente, in conformità con le leggi e i regolamenti di quest’ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dal quadro giuridico di riferimento.

Senza limitare la portata generale di quanto sopra, il termine “investimento” comprende in particolare, ma non esclusivamente:

- a) beni mobili ed immobili, nonché ogni diritto di proprietà “in rem”, ivi inclusi i diritti reali di garanzia sulla proprietà di terzi, nella misura in cui essi possano costituire oggetto di investimento;

- b) titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione o ogni altro titolo di credito, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in genere;
- c) crediti per somme di denaro o ogni altro diritto di prestazione che abbia un valore economico correlato ad un investimento, come pure i redditi reinvestiti e gli utili di capitale;
- d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento;
- e) qualsiasi diritto di natura economica derivante da legge o contratto, nonché ogni licenza e concessione accordata in conformità con le disposizioni vigenti sulle attività economiche, ivi inclusi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali;
- f) qualsiasi incremento di valore dell'investimento iniziale.

Eventuali modifiche nella forma dell'investimento non comporteranno cambiamenti nella natura di quest'ultimo.

2. per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonché le consociate, le affiliate e le filiali straniere in qualche modo controllate dalle suddette persone fisiche o giuridiche;
3. per "persona fisica", in riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende ogni persona fisica che abbia la cittadinanza di tale Stato in conformità con le sue leggi;
4. per "persona giuridica", in riferimento ad entrambe le Parti Contraenti, si intende qualsiasi entità che abbia la sede principale con le proprie reali attività economiche nel territorio di una delle Parti Contraenti e sia da essa riconosciuta;
5. per "reddito" si intendono le somme derivanti da un investimento, ivi compresi, in particolare, utili o interessi, redditi da interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza o servizi tecnici e altri servizi, nonché qualsiasi prestazione in natura come, sebbene non esclusivamente, materie prime, derrate o prodotti e capi d'allevamento;

6. per “territorio” si intende:
- per la Repubblica Italiana, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le “zone marittime”. Queste ultime comprendono le aree marine e sottomarine sulle quali l’Italia esercita la propria sovranità, nonché diritti di sovranità o giurisdizione ai sensi del diritto internazionale;
 - per la Repubblica Araba Siriana, con Siria si intende la Repubblica Araba Siriana nel suo senso geografico, vale a dire i territori della Repubblica Araba Siriana, ivi inclusi il mare territoriale, la barriera continentale, il sottosuolo, lo spazio aereo sovrastante e tutte le altre aree al di fuori del mare territoriale siriano entro le quali, in conformità con il diritto internazionale e la propria legislazione nazionale, la Siria esercita diritti di sovranità al fine di estrarre e sfruttare le risorse naturali, vitali e minerarie e tutti gli altri diritti sulle acque, la terraferma e sotto il fondo marino;
7. per “accordo di investimento” si intende un accordo che una Parte Contraente può stipulare con investitori dell’altra Parte Contraente al fine di disciplinare gli specifici rapporti giuridici relativi agli investimenti;
8. per “trattamento non discriminatorio” si intende un trattamento che sia almeno tanto favorevole quanto il migliore trattamento fra quello nazionale e quello della nazione più favorita.

Articolo 2 - Promozione e protezione degli investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà gli investitori dell’altra Parte Contraente ad investire nel proprio territorio.
2. Ciascuna Parte Contraente promuoverà sul proprio territorio gli investimenti dell’altra Parte Contraente e consentirà tali investimenti in conformità con le proprie leggi e regolamenti.
3. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati da investitori dell’altra Parte Contraente. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno che la gestione, il mantenimento, l’uso, la trasformazione, il godimento o il trasferimento degli investimenti effettuati nel proprio territorio da investitori dell’altra Parte Contraente, nonché da società e imprese in cui tali investimenti siano stati effettuati, non vengano in alcun modo sottoposti a misure ingiustificate o discriminatorie.

4. Ciascuna Parte Contraente creerà e manterrà sul proprio territorio favorevoli condizioni economiche e giuridiche al fine di assicurare l'effettiva attuazione del presente Accordo in conformità con le sue leggi e regolamenti applicabili, nonché di garantire agli investitori la continuità di trattamento giuridico.

Articolo 3 - Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita

1. Entrambe le Parti Contraenti, entro i confini del proprio territorio, accorderanno agli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente e ai relativi redditi che ne derivano un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti effettuati da propri cittadini o investitori di Stati terzi e ai relativi redditi che derivano.
2. Qualora dalla legislazione di una delle Parti Contraenti, ovvero dagli obblighi internazionali vigenti o che possano entrare in vigore in futuro per una delle Parti Contraenti si delinei un quadro giuridico in virtù del quale agli investitori dell'altra Parte Contraente venga accordato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dal presente Accordo, il trattamento riservato agli investitori di tali altre Parti si applicherà agli investitori della Parte Contraente interessata anche per i rapporti ancora in essere.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si riferiscono ai vantaggi e ai privilegi che una Parte Contraente possa accordare agli investitori di Paesi terzi per effetto di una loro adesione ad un'Unione Doganale o Economica, ad un Mercato Comune, ad un'area di Libero Scambio, ad un Accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico internazionale multilaterale, ovvero ai sensi di Accordi conclusi al fine di evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

Articolo 4 - Risarcimento per danni o perdite

1. Qualora gli investitori di una delle Parti Contraenti subiscano perdite o danni nei loro investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerra, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, guerra civile, o altri eventi simili, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento offrirà un risarcimento adeguato in relazione a detti danni o perdite. Indipendentemente dal fatto che tali perdite o danni siano stati causati da forze governative o altri soggetti, i versamenti relativi ai risarcimenti dovranno essere liberamente trasferibili come previsto all'articolo 8 del presente Accordo.

2. Gli investitori interessati riceveranno lo stesso trattamento previsto per i cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investitori di Paesi terzi.

Articolo 5 - Nazionalizzazione o esproprio

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non saranno oggetto di provvedimenti che possano limitare, permanentemente o temporaneamente, i diritti di proprietà, possesso, controllo o godimento degli stessi, salvo laddove specificamente previsto dalla vigente legislazione nazionale o locale e da regolamenti, nonché da sentenze emesse da Corti o Tribunali competenti.
2. Gli investimenti degli investitori di ciascuna Parte Contraente non saranno "de jure" o "de facto" direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale e contro sollecito, adeguato ed effettivo risarcimento e a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformità con tutte le disposizioni e procedure di legge del Paese ospitante.
3. L'adeguato risarcimento corrisponderà al giusto valore di mercato dell'investimento espropriato immediatamente antecedente al momento in cui sia stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o di esproprio.

In caso di difficoltà nello stabilire il giusto valore di mercato, questo sarà determinato in conformità con i criteri di valutazione riconosciuti a livello internazionale.

Il risarcimento sarà calcolato in una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui sia stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o di esproprio e includerà gli interessi calcolati sulla base degli Standard EURIBOR a partire dalla data dell'effettiva nazionalizzazione o esproprio fino alla data del pagamento; esso potrà essere riscosso e trasferito senza condizione alcuna.

Una volta determinata l'indennità, essa sarà pagata senza indebito ritardo e comunque entro il termine di un mese.

4. Nel caso in cui l'oggetto dell'esproprio sia una joint-venture costituita nel territorio di una delle Parti Contraenti, il risarcimento da corrispondere all'investitore dell'altra Parte Contraente sarà calcolato tenendo in considerazione la quota di partecipazione di tale investitore nella joint-venture in conformità con i documenti costitutivi.
5. Il cittadino o la società di una delle Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del proprio investimento sia stato espropriato avrà diritto ad una sollecita revisione del provvedimento da parte delle competenti autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente per stabilire se il relativo risarcimento sia conforme ai principi del diritto internazionale, nonché per definire tutte le altre questioni ivi connesse.
6. Se, successivamente all'esproprio, l'investimento in oggetto non è stato utilizzato per un periodo di tempo ragionevole per il fine stabilito, il proprietario, ovvero gli aventi causa hanno diritto a riacquistare il bene al prezzo del risarcimento calcolato in base all'attuale valore di mercato.

Articolo 6 - Rimpatrio di capitali, profitti e redditi

1. Ciascuna Parte Contraente, in conformità con le proprie leggi e regolamenti sui trasferimenti valutari, assicurerà che tutti i versamenti relativi ad un investimento sul suo territorio, effettuato da un investitore dell'altra Parte Contraente, possano essere liberamente trasferiti all'interno e all'esterno del proprio territorio senza indebito ritardo dopo che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali. Tali trasferimenti includeranno, in particolare, ma non esclusivamente:
 - a) capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti utilizzati per il mantenimento e l'incremento dell'investimento;
 - b) redditi netti, dividendi, *royalties*, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili;
 - c) redditi derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;
 - d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento e al pagamento dei relativi interessi;
 - e) compensi ed indennità corrisposti a cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente nella misura e secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale e dai regolamenti vigenti;
 - f) versamenti relativi ai risarcimenti ai sensi dell'articolo 4.

2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si intendono assolti quando l'investitore abbia espletato le procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio sia stato effettuato l'investimento.
3. Senza limitare la portata dell'articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo lo stesso trattamento favorevole riservato agli investimenti effettuati da investitori di Paesi terzi, qualora questo sia più favorevole.

Articolo 7 – Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua Istituzione abbia fornito una garanzia in relazione a rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a detto investitore sulla base di tale garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscerà la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. In relazione al trasferimento dei versamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtù di tale cessione, verranno applicate le disposizioni previste agli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Articolo 8 - Procedure di trasferimento

I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati in conformità con le leggi e regolamenti in materia senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro un mese. Tutti i trasferimenti saranno effettuati in una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore faccia richiesta del relativo trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto al paragrafo 3 dell'articolo 5 in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.

Articolo 9 - Composizione di controversie fra investitori e Parti Contraenti

1. Le controversie che potranno insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, ivi incluse le controversie relative all'importo dei risarcimenti, saranno, per quanto possibile, composte attraverso consultazioni e negoziati.

2. Nel caso in cui l'investitore e un'entità di una delle Parti Contraenti abbiano stipulato un accordo di investimento, si applicheranno le procedure in esso previste.
3. Qualora tali controversie non possano essere risolte come stabilito al paragrafo 1 del presente articolo entro sei mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, l'investitore interessato, a sua scelta, potrà sottoporre la controversia per la composizione:
 - a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio;
 - b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformità con il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); la Parte Contraente ospitante si impegna con ciò ad accettare il rinvio a detto arbitrato;
 - c) al Centro Internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena entrambe le Parti Contraenti vi abbiano aderito.
4. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal trattare attraverso i canali diplomatici materie attinenti ad una procedura arbitrale o alle procedure giudiziarie in corso, finché tali procedure non siano concluse e una delle Parti Contraenti non abbia ottemperato al lodo del Tribunale Arbitrale o di altra Corte entro il termine fissato dal lodo o altrimenti entro il termine che può essere stabilito in base alle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.

Articolo 10 - Composizione delle controversie fra le Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e sull'applicazione del presente Accordo saranno composte, per quanto possibile, attraverso consultazioni e negoziati.
2. Nel caso in cui la controversia non possa essere composta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti l'abbia notificata per iscritto all'altra Parte Contraente, la controversia sarà, su richiesta di una delle Parti Contraenti, sottoposta ad un Tribunale Arbitrale ad hoc come previsto nel presente articolo.
3. Il Tribunale Arbitrale sarà costituito con le seguenti modalità: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente nominerà un membro del Tribunale. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri.
4. Qualora, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le nomine non siano state effettuate, ciascuna Parte Contraente potrà, in assenza di diversa intesa, richiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di provvedervi. Nel caso in cui questi sia un cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero, per qualsiasi motivo, non gli sia possibile procedere alle nomine, la richiesta sarà rivolta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente della Corte sia un cittadino di una delle Parti Contraenti, o, per qualsiasi ragione, non sia in grado di procedere alle nomine, l'invito a provvedervi sarà rivolto al membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.
5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza di voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ciascuna Parte Contraente sosterrà i costi per il proprio arbitrato e per il proprio rappresentante alle udienze. I costi relativi al Presidente e i rimanenti costi saranno equamente divisi fra le Parti Contraenti. Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure.

Articolo 11 - Relazioni fra i Governi

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

Articolo 12 - Applicazione di altre disposizioni

1. Se una materia è disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale di cui le due Parti Contraenti siano firmatarie, ovvero da norme generali di diritto internazionale, alle Parti Contraenti e ai loro investitori si applicheranno le disposizioni più favorevoli.
2. Qualora il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformità con le proprie leggi e i propri regolamenti, ovvero con altre disposizioni, o contratti specifici, o autorizzazioni e accordi in materia di investimenti, sia più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, si applicherà il trattamento più favorevole.
3. Successivamente alla data in cui è stato effettuato l'investimento, le eventuali modifiche nella legislazione della Parte Contraente che disciplinino direttamente o indirettamente l'investimento non verranno applicate in modo retroattivo e l'investimento effettuato ai sensi del presente Accordo sarà pertanto protetto.

Articolo 13 - Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con le quali le due Parti Contraenti si comunicheranno ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica.

Articolo 14 - Durata e scadenza

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni dalla data della notifica ai sensi dell'articolo 13 e successivamente per un ulteriore periodo di cinque anni, salvo che una delle due Parti Contraenti decida di denunciarlo non più tardi di un anno prima della sua data di scadenza.
2. Nel caso di investimenti effettuati antecedentemente alle date di scadenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le disposizioni degli articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni a partire dalle suddette date.

IN FEDE DI CHE, i Rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO A *Roma* il *20 febbraio 2002* in due originali, ciascuno in lingua italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze, prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ARABA SIRIANA

